

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2034-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1962
(V. Stampato n. 3429)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 maggio 1962

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1962

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1° luglio 1959

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo sui privilegi e la immunità dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è stato approvato dai governatori dell'Agenzia il 1° luglio 1959, lasciando la facoltà agli Stati aderenti all'Agenzia di aderire mediante accettazione.

Il provvedimento stabilisce le immunità ed i privilegi che gli Stati concedono normalmente ai funzionari di Enti internazionali. Trattasi quindi di un accordo che ricalca accordi esistenti già per altri Enti.

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) ha sede a Vienna e pertanto l'Accordo è destinato ad esplicare il suo effetto in via principale nei rapporti tra la detta A.I.E.A. ed il Governo austriaco.

L'Agenzia esplica una intensa attività in tutti gli Stati partecipanti, organizzando simposi e convegni di carattere scientifico ed inviando missioni o singoli esperti dove si

svolgono attività inerenti agli studi ed alla produzione di energia nucleare.

L'Italia ha avuto frequenti ed interessanti rapporti con l'A.I.E.A. negli scorsi anni partecipando — attraverso il C.N.E.N., istituti scientifici ed universitari e singole imprese interessate alle ricerche nucleari — all'attività promossa dall'Agenzia.

Questa attività si ha ragione di ritenere destinata ad aumentare nel futuro. Difatti per il corrente anno è stata richiesta la organizzazione in città italiane di tre manifestazioni scientifiche indette dall'Agenzia.

Inoltre è stata avanzata la candidatura di Trieste a sede dell'Istituto internazionale di fisica teorica, patrocinato dall'A.I.E.A.

Concludendo, trattandosi di un accordo che non esce dagli schemi normali di tal genere e che interessa altresì il nostro Paese, se ne propone l'approvazione.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo sui privilegi e le immunità dell'Agenzia internazionale della energia atomica (A.I.E.A.) adottato a Vienna il 1° luglio 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo XII dell'Accordo stesso.